



MANDATO FIDUCIARIO

Ai sensi della legge del 23 novembre 1939 n°1966

Versione 01 Marzo 2020

Eurofinleading Fiduciaria S.p.A.

Via P. Tamburini, 13 – 20123 - Milano - Telefono: +39.02.30377.201 - Fax: +39.02.30377.248
info.efl@ceresioinvestors.com - eurofinleading@legalmail.it - www.ceresioinvestors.com;

Capitale Sociale: € 1.000.000 int. vers - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese CCIAA di Milano n° 08526080158 - REA di Milano n. 1233011 - Iscritta al n. 20 nella sezione separata dell'Albo ex art. 106 TUB, con provvedimento del 18/01/2017 della Banca d'Italia (Cod. Id. 19465.4) - Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio S.A.

INDICE

- Mandato fiduciario pag. 3-4
- Clausole Generali pag. 4-7
- Documento conoscitivo pag. 8-9

MANDATO FIDUCIARIO N°: _____

Il/i sottoscritto/i Cognome e Nome o ragione sociale (d'ora in avanti indicato come **FIDUCIANTE/I/i**):

Luogo e Data di nascita

Indirizzo residenza

CAP e Comune

Prov. Stato Sesso [M] [F]

Codice Fiscale/P. IVA

Recapito telefonico

Fax

Tipo e n. documento

Data ed Ente di rilascio

1° COINTESTATARIO

Luogo e Data di nascita

Indirizzo residenza

CAP e Comune

Prov. Stato Sesso [M] [F]

Codice Fiscale/P. IVA

Recapito telefonico

Fax

Tipo e n. documento

Data ed Ente di rilascio

con la presente conferisco/conferiamo alla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. (d'ora in avanti indicata come FIDUCIARIA) l'incarico di assumere a proprio nome e per mio/nostro conto ed a mie/nostre esclusive spese, avuto riguardo all'attività da Essa esplicata a norma della Legge n. 1966 del 23 novembre 1939, e successive modifiche e integrazioni, l'amministrazione fiduciaria di denaro, strumenti e prodotti finanziari anche detti attività mobiliari (d'ora in avanti indicate come VALORI) elencate nell'allegato "E", secondo le specifiche istruzioni che vi saranno impartite, fino all'eventuale scadenza o revoca e nel rispetto delle clausole generali.

I suddetti VALORI, che se nominativi potranno essere intestati fiduciariamente alla FIDUCIARIA e dalla stessa amministrati per effetto del presente mandato fiduciario, sono di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE/I salvo diversa misura e diritti precisati con dichiarazione a parte in sede di descrizione dei VALORI stessi. Alla loro individuazione – anche ai sensi e per effetti dell' Art. 1378 C.C. rispetto ai beni di chiunque altro – si provvede mediante distinta, ovvero mediante altre idonee modalità di individuazione in relazione alle clausole generali.

Oltre al rimborso di ogni onere e spesa (postali, telefoniche, bolli e tasse, trasferite, commissioni bancarie, inclusi interessi, onorari per la consulenza e l'assistenza di professionisti ed altri esperti come previsto nelle condizioni generali), il FIDUCIANTE/I riconoscerà i corrispettivi dettagliatamente specificati, unitamente ai relativi criteri di applicazione, nell'allegato "L"

che costituisce parte integrante del presente mandato fiduciario.

Il parametro per la valorizzazione di VALORI adottato per la commisurazione dei corrispettivi sarà il valore nominale ovvero, se maggiore, il prezzo rilevato in occasione delle operazioni effettuate tramite la FIDUCIARIA od altro valore eventualmente indicato dal FIDUCIANTE/I ai soli fini del mandato fiduciario.

Le clausole e le condizioni generali del presente mandato fiduciario si applicano ai VALORI amministrati inizialmente ed a quelli derivanti dalle operazioni di investimento o disinvestimento posti in essere sulla base di specifiche istruzioni successive, nonché ai diritti, ai proventi ed ai frutti comunque maturati o riferibili ai VALORI oggetto del mandato fiduciario.

Qualora il FIDUCIANTE/I non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi, degli oneri, delle spese e dei rimborsi addebitati entro 60 giorni dalla relativa richiesta da parte della FIDUCIARIA gli importi dovuti potranno essere maggiorati di interessi di mora, nella misura del tasso EURIBOR maggiorato di cinque punti a decorrere dalla data indicata nella richiesta. Detti interessi saranno dovuti senza bisogno di formale costituzione in mora del FIDUCIANTE/I.

Nell'ipotesi in cui la FIDUCIARIA dovesse essere contemporaneamente creditrice e debitrice, a qualsiasi titolo e anche per rapporti diversi, si procederà in ogni caso alla compensazione tra le rispettive posizioni di debito e credito.

Luogo e Data

Firma del FIDUCIANTE/I

Luogo e Data

Firma del COINTESTATARIO/I

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il FIDUCIANTE/I

DICHIARA/DICHIARANO

di aver preso conoscenza delle condizioni tutte di cui alle Clausole Generali, a tergo riportate, e dichiara di approvarle integralmente.

In particolare il FIDUCIANTE/I approva/vano specificamente le clausole che prevedono:

- l'approvazione dell'operato della FIDUCIARIA in assenza di istruzioni tempestive (clausola 2d);
- l'esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto "divergente" (clausola 2d); e per l'eventuale mancato esperimento di azioni giudiziarie (clausola 5);
- la facoltà di revoca e la facoltà di impartire istruzioni circa il trasferimento dei VALORI, attribuita a ciascun FIDUCIANTE tra più FIDUCIANTI (clausola 8);
- la facoltà di rinuncia al mandato fiduciario da parte della FIDUCIARIA (clausola 10),
- l'esonero da responsabilità per la FIDUCIARIA nella ipotesi di cui alla (clausola 12); la manleva a favore della FIDUCIARIA di cui alla (clausola 13);
- l'elezione di domicilio (clausola 15)
- criteri per il computo dei termini (clausola 16).

IDENTIFICAZIONE ANTIRICICLAGGIO – ALLEGATO " I"

IDENTIFICAZIONE ANTIRICICLAGGIO – ALLEGATO " I"

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR), il FIDUCIANTE/I prende/dono atto che i dati personali riportati nel presente mandato fiduciario e che saranno in futuro forniti alla FIDUCIARIA ad integrazione e/o modifica degli stessi, nonché ogni altro dato raccolto dalla FIDUCIARIA riconducibile al rapporto di cui al presente mandato fiduciario, saranno soggetti a trattamento da parte della FIDUCIARIA per finalità contrattuali – e quindi anche in relazione all'esecuzione di istruzioni specifiche di volta in volta impartite per iscritto dal FIDUCIANTE/I – ed in adempimento ad obblighi di legge, di regolamento e di normativa comunitaria. Il FIDUCIANTE/I prende/dono altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati sarà dalla FIDUCIARIA effettuata in adempimento ad obblighi di legge, di regolamento e di normativa comunitaria.

US PERSON

Il FIDUCIANTE/I prende/dono altresì atto che la sottoscrizione del mandato fiduciario è preclusa agli "US Person" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti dello US Investment Advisers Act" del 1940, delle norme di attuazione emanate in attuazione dello stesso, del Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e di ogni futura norma statunitense volta a definire gli "US Person".

La sottoscrizione del mandato fiduciario in violazione e/o elusione della predetta preclusione è da intendersi inefficace ed autorizza la FIDUCIARIA alla restituzione di ogni avere detenuto in forza del MANDATO FIDUCIARIO.

La preclusione ed i predetti effetti operano qualsiasi sia il titolo dell'eventuale subentro nel MANDATO FIDUCIARIO, anche *mortis causa*.

Rimane, altresì, inteso che in caso il FIDUCIANTE/I dovesse/ero acquisire la qualifica di "US Person" o il conto dovesse acquisire la natura di "Conto US", successivamente al perfezionamento del presente mandato, la Società – pur mantenendo la facoltà di recesso dal contratto - rimarrebbe impegnata ad assolvere agli obblighi di comunicazione all'autorità fiscale italiana o statunitense previsti dalla normativa al tempo vigente.

CUSTODIA DELLE SOMME DI DENARO E SUB-DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il FIDUCIANTE/I è/sono adeguatamente edotto/i che la scelta dell'ente destinatario è a sua completa discrezione (vedasi allegato "F") e che le modalità di deposito e movimentazione sono dettagliate nella clausola 1 delle Clausole Generali.

In caso di *default* della banca depositaria, detentrici della liquidità e/o degli strumenti finanziari, è incondizionatamente esclusa la possibilità per il FIDUCIANTE/I di rivalersi nei confronti della Eurofinleading Fiduciaria SpA.

RAPPORTI DI GESTIONE PRESSO TERZI

Nel caso di rapporti di gestione di portafogli aperti dalla FIDUCIARIA per conto del FIDUCIANTE/I presso terzi intermediari il FIDUCIANTE/I autorizza/no la FIDUCIARIA a richiedere la presenza – anche presso i propri locali – di rappresentanti dell'intermediario gestore al fine di ottenere informazioni relative al rapporto.

INCARICHI NON RICEVIBILI

La FIDUCIARIA non assumerà il mandato di partecipare per conto del FIDUCIANTE/I a gare di appalto pubbliche o private, salvo specifico e preventivo accordo tra le parti.

CAUSA DI RECESSO SPECIFICA

Nel caso di in cui il mandato fiduciario preveda l'instestazione di quote societarie, la FIDUCIARIA ha la facoltà di recedere dal presente mandato fiduciario qualora la Società oggetto dell'instestazione venga assoggettata a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

Il diritto di recesso attribuito alla FIDUCIARIA è liberamente esercitabile dal momento in cui la FIDUCIARIA viene a conoscenza della procedura concorsuale o della liquidazione della Società.

RENDICONTAZIONE PERIODICA

Il FIDUCIANTE/I chiede, dopo essere stato informato del diritto di avere tutte le informazioni in formato cartaceo, di ricevere dalla Eurofinleading Fiduciaria le comunicazioni in corso di rapporto per le quali la normativa di riferimento prevede il supporto durevole:

- su supporto durevole al domicilio eletto;
- via e-mail all'indirizzo indicato dal FIDUCIANTE/I.

La scelta della 2° opzione prevede obbligatoriamente la compilazione dell'apposita sezione dell'allegato "G".

Luogo e Data **Firma del FIDUCIANTE/I/I**

Luogo e Data **Firma del COINTESTATARIO/I**

La FIDUCIARIA Le/Vi confermerà l'accordo sull'accettazione del mandato fiduciario sopraindicato inviandoLe/Vi copia della presente sottoscritta per accettazione.

EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.p.A.

Luogo e Data **Un Procuratore**

➤ CLAUSOLE GENERALI

CONFORMI A QUELLE CONTENUTE NELLO SCHEMA DI MANDATO FIDUCIARIO TRASMESSO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all'estero, la FIDUCIARIA è autorizzata a sub-depositare i VALORI affidati alla sua amministrazione presso organismi di deposito centralizzato o presso depositari abilitati, come definiti dal Regolamento Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 (gli organismi di deposito centralizzato e i depositari abilitati, collettivamente, i "Sub-Depositari"), che assicurino in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela la stessa protezione stabilita dalla normativa italiana.

Sono fatte salve specifiche istruzioni del FIDUCIANTE/I (allegato "F").

I VALORI sono rubricati presso i Sub-Depositari in conti intestati alla FIDUCIARIA separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.

La FIDUCIARIA provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai Sub-Depositari.

Su richiesta del Cliente, la FIDUCIARIA provvederà alla restituzione parziale o totale dei VALORI nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dai *Sub-Depositari*.

Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l'addebito di alcuna penalità.

Il FIDUCIANTE/I è/sono informato/i del fatto che non è ammesso il ritiro di titoli de-materializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultano obbligatoriamente registrati o depositati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri *Sub-Depositari* all'estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno quindi unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal FIDUCIANTE/I.

La FIDUCIARIA provvederà, ove necessario e per i tempi strettamente necessari per le esigenze operative, a tenere depositati i VALORI ad essa affidati presso i propri uffici, le casse sociali delle società emittenti e/o presso altri soggetti, in conformità ad espresse disposizioni del FIDUCIANTE/I in tal senso e fino a revoca delle stesse.

2. La FIDUCIARIA nell'esecuzione del mandato fiduciario compirà per conto del FIDUCIANTE/I tutti gli atti di amministrazione dei VALORI affidati provvedendo alla normale tutela dei diritti inerenti ai VALORI stessi.

La FIDUCIARIA potrà compiere tutti gli atti necessari e strumentali all'esecuzione del mandato fiduciario e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvederà:

- a) ad incassare dividendi, utili, interessi, premi, rimborsi di capitali ed ogni altro provento spettante ai VALORI come sopra affidati in amministrazione fiduciaria, salvo diverse istruzioni scritte del FIDUCIANTE/I. Quest'ultimo dovrà specificare – nel caso di possibilità alternative – il regime fiscale da richiedere. In caso di utili societari distribuibili, relativi a partecipazioni non qualificate, in mancanza di tempestive istruzioni scritte (allegato "B") da parte del FIDUCIANTE/I, gli stessi saranno assoggettati all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27 del DPR n. 600/73;
- b) ad assumere in amministrazione i VALORI provenienti da operazioni a titolo gratuito esenti da ogni onere;
- c) ad assumere in amministrazione i VALORI derivanti da operazioni contro corrispettivo ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri, a condizione che il FIDUCIANTE/I abbia dato conformi istruzioni alla FIDUCIARIA in ordine all'esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa – contestualmente alle istruzioni – i fondi necessari all'esercizio dei diritti medesimi; qualora per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l'esercizio dei diritti, resta salva la facoltà della FIDUCIARIA di esitare sul mercato al meglio i diritti stessi per conto e nell'interesse del FIDUCIANTE/I;

d) ad esercitare il diritto di voto relativo ai VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, previa istruzioni scritte del FIDUCIANTE/I o del soggetto da lui/loro designato, che dovranno pervenire per iscritto non oltre il 5° giorno anteriore alla data fissata per l'assemblea o altro organo collegiale, purché alla FIDUCIARIA siano già pervenute istruzioni del FIDUCIANTE/I per il deposito e/o adempimenti equipollenti almeno il 10° giorno anteriore.

e) In assenza di tempestive specifiche istruzioni la FIDUCIARIA, nell'interesse del FIDUCIANTE/I ed allo scopo di consentirgli – nel limite del possibile – l'esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a depositare i VALORI e/o a compiere le operazioni necessarie per consentire l'intervento in assemblea o altro organo collegiale.

Nel caso siano pervenute nello stesso termine istruzioni divergenti da parte di titolari di altri rapporti fiduciari aventi per oggetto VALORI della stessa specie, la FIDUCIARIA è manlevata da ogni responsabilità a riguardo.

3. Nel corso dello svolgimento del mandato fiduciario il FIDUCIANTE/I non può autonomamente compiere in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI alla stessa affidati in amministrazione o provvedere a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti.

Qualora il FIDUCIANTE/I intenda trasferire a terzi i VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, la FIDUCIARIA provvederà, dietro semplice richiesta scritta, all'esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni spettanti, fatte comunque salve le facoltà previste ai successivi punti 6, 10, e 16. Eventuali commissioni a favore della FIDUCIARIA per il suo intervento nell'operazione, differenti rispetto a quelle indicate nell'allegato L, dovranno essere preventivamente convenute per iscritto tra il FIDUCIANTE/I e la FIDUCIARIA.

Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE/I dovrà/dovranno indicare l'eventuale corrispettivo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte dei suddetti VALORI o comporti il sorgere di un credito, resta inteso, salvo contrarie disposizioni scritte, che il presente mandato fiduciario manterrà la sua piena efficacia relativamente ai VALORI restanti.

4. E' fatto divieto alla FIDUCIARIA di cedere il contratto a terzi.

5. Eventuali azioni giudiziarie o l'attivazione nei confronti di terzi di procedure anche arbitrali, riguardanti i VALORI in amministrazione fiduciaria, dovranno essere seguite secondo specifici accordi scritti da raggiungersi, in tempo utile, tra il FIDUCIANTE/I e la FIDUCIARIA, in assenza dei quali la FIDUCIARIA agirà secondo il suo apprezzamento.

6. La FIDUCIARIA non potrà eseguire le istruzioni ove i mezzi necessari per lo svolgimento del mandato fiduciario non le siano stati messi tempestivamente a disposizione essendo tassativo obbligo del FIDUCIANTE/I di anticipare i mezzi occorrenti alla

- FIDUCIARIA per lo svolgimento del mandato fiduciario ovvero prestare garanzie ritenute idonee.
7. La FIDUCIARIA comunque si riserva la facoltà di non accettare le istruzioni o di sospenderne la esecuzione, dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE/I qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norme di legge, regolamentari, pregiudizievoli della sua onorabilità e professionalità, non conformi alla sua operatività o comunque, lesive dei suoi diritti o interessi.
- Altrettanto non verranno accettate disposizioni impartite per il tramite di mezzi quali messaggistica telefonica (a titolo esemplificativo: SMS, WhatsApp e strumenti social in genere). Il FIDUCIANTE/I potrà, invece, impartire le proprie istruzioni e/o ordini verbalmente e in forma scritta, anche mediante posta elettronica certificata.
8. Qualora il FIDUCIANTE/I, nel corso dello svolgimento del mandato fiduciario, abbia compiuto in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI affidati in amministrazione stessa o abbia provveduto a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti, la FIDUCIARIA stessa ha facoltà di recedere per giusta causa dal contratto, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 10, senza obbligo di preavviso, mediante raccomandata a.r. con effetto dal ricevimento della comunicazione da parte del FIDUCIANTE/I.
- Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di recesso da parte della FIDUCIARIA, per tutti gli atti di cui al comma precedente compiuti dal FIDUCIANTE/I spetteranno alla FIDUCIARIA gli stessi corrispettivi che la stessa avrebbe ricevuto nel caso gli atti medesimi fossero stati posti in essere dalla FIDUCIARIA stessa su istruzioni del FIDUCIANTE/I secondo la corretta esecuzione del rapporto.
9. In caso di più FIDUCIANTI, salvo diversa pattuizione, il mandato fiduciario si intende conferito, ad ogni effetto, con firma disgiunta di ognuno di essi. Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere l'adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal mandato fiduciario e l'adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i FIDUCIANTI.
- Pertanto, ogni disposizione per l'amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, di revoca del mandato fiduciario e di trasferimento totale o parziale dei VALORI, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei FIDUCIANTI.
- Qualora prima dell'esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei VALORI, fino a che non le vengano comunicate istruzioni scritte, d'accordo fra tutti i FIDUCIANTI.
- Gli obblighi nei confronti della FIDUCIARIA sono assunti dai FIDUCIANTI in via solidale.
10. Salvo diverse disposizioni del FIDUCIANTE/I, la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le somme ricevute dal FIDUCIANTE/I e non immediatamente utilizzate e le somme provenienti da eventuali vendite di VALORI, dall'incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall'amministrazione fiduciaria e non immediatamente ritirata, su conti fiduciari aperti presso banche e/o intermediari finanziari autorizzati (conti che non potranno essere in alcun modo utilizzati per la gestione propria della FIDUCIARIA). Qualora nel termine di 5 (cinque) giorni non avvenga l'impiego o il ritiro delle somme come sopra depositate la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le predette somme su apposito conto fiduciario aperto esclusivamente in relazione al presente mandato fiduciario. La FIDUCIARIA, provvederà in tal caso a riconoscere al FIDUCIANTE/I le somme versate sul predetto conto fiduciario ed i relativi interessi, al netto delle ritenute di legge secondo le istruzioni impartite dal FIDUCIANTE/I stesso.
- Per tali conti fiduciari la FIDUCIARIA avrà cura di convenire con le Banche depositarie l'esclusione della compensazione di cui all'art. 1853 c.c. tra i saldi di ciascuno dei conti rubricati come fiduciari ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla FIDUCIARIA con la Banca.
11. Sia il FIDUCIANTE/I, sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente recedere dal presente mandato fiduciario con un preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare per iscritto mediante raccomandata a.r. (o facendo pervenire apposita comunicazione sulla "pec" all'indirizzo: euofinleading@legalmail.it) con effetto dal ricevimento della comunicazione medesima. La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i VALORI al FIDUCIANTE/I dando luogo, a spese di quest'ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso.
- Ove il FIDUCIANTE/I non abbia a ritirare immediatamente i VALORI, la FIDUCIARIA ne resterà semplice depositaria, senza alcun obbligo di amministrazione fino al loro ritiro. La FIDUCIARIA potrà comunque ritenere i VALORI fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni, comunque derivanti dal presente mandato fiduciario come semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione fino all'integrale soddisfacimento.
- Il FIDUCIANTE/I potrà, altresì, revocare o modificare in ogni momento con comunicazione da inviare per iscritto alla FIDUCIARIA i singoli poteri alla stessa conferiti per l'esecuzione del mandato fiduciario.
12. Nel caso di recesso di una delle parti o nel caso di risoluzione o, comunque, di cessazione degli effetti del presente mandato fiduciario, il FIDUCIANTE/I è/sono obbligato/i a porre in essere tutti gli atti idonei a garantire il ri-trasferimento in capo a sé medesimo o ad altro soggetto, che dallo stesso venga indicato, dei VALORI affidati.
13. La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata dagli artt. 1218, 1710 e 1717 codice civile.
- La FIDUCIARIA, nell'esecuzione del mandato fiduciario, è autorizzata in via generale, a termine dell'art. 1717, 2° comma codice civile e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a se altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitata. Fuori da quest'ultima ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata espressamente autorizzata dal/dai FIDUCIANTE/I, la FIDUCIARIA risponde dell'operato del suo sostituto, a termine degli artt. 1228 e 2049 codice civile.
- La FIDUCIARIA non risponderà dei fatti, ivi compresi i ritardi e smarrimenti ascrivibili alle banche e/o intermediari autorizzati per il tramite dei quali dovesse effettuare i trasferimenti di VALORI.
14. La FIDUCIARIA viene sollevata da qualunque onere di natura fiscale che derivi direttamente

od indirettamente dall'esecuzione del presente mandato fiduciario.

Il FIDUCIANTE/I dichiara/no per se, i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di manlevare la FIDUCIARIA da pregiudizi, danni, spese legali e comunque ogni tipo di onere che la stessa dovesse subire in relazione all'esecuzione del mandato fiduciario.

15. La FIDUCIARIA, salvo diversi accordi scritti, provvederà a rendere conto al FIDUCIANTE/I dell'attività svolta, con cadenza almeno semestrale, anche utilizzando posta prioritaria o telefax o posta elettronica. Almeno una volta all'anno l'invio avverrà attraverso posta raccomandata o mezzi equivalenti che assicurino l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
16. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all'indirizzo indicato dal FIDUCIANTE/I all'atto del conferimento del mandato fiduciario o fatto conoscere successivamente per iscritto. In caso di più fiducianti, ove non sia indicato un indirizzo comune o impartite istruzioni particolari, la comunicazione eseguita da uno solo di essi sarà operante con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica alla FIDUCIARIA dovrà essere inviata per iscritto agli uffici della Società in Milano, via P. Tamburini, 13.
17. Tutti i termini, previsti in giorni, nel presente contratto si intendono lavorativi.

Redatto ai sensi dell'articolo 5, comma 10, punto 3), del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995.

a) DENOMINAZIONE: EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.p.A.

Costituita il 26 ottobre 1986, la Società ha per oggetto sociale esclusivamente lo svolgimento delle seguenti attività:

1. l'attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, dall'art. 3-bis e della legge 13 aprile 1987 n. 148 e successive modificazioni e integrazioni;
2. l'organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art.28, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

Pertanto essa, per conto di terzi fiducianti:

- i. Assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili ed immobili;
- ii. Assume l'amministrazione dei beni, mobili ed immobili, anche senza intestazione;
- iii. Assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilità illimitata per tali obbligazioni;
- iv. Assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario all'esecuzione degli mandati fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimento in denaro o in natura;
- v. Assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili);
- vi. Assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;
- vii. Assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del Codice Civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;
- viii. esegue mandati fiduciari di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;
- ix. cura la costituzione e l'amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
- x. assume l'amministrazione di beni in qualità di "trustee", ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n.364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;

- xi. esplica il mandato fiduciario di "protector" nell'ambito di trusts comunque costituiti;
- xii. cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e VALORI in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
- xiii. assume i mandati fiduciari per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;
- xiv. cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei VALORI mobiliari emessi.

Altresi, nell'esercizio delle attività indicate, la Società può rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonché qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali.

Infine, la Società può compiere tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del Codice Civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto mandati fiduciari.

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

b) SEDE SOCIALE

Via P. Tamburini 13, 20123 Milano
Telefono+39.02.30377.201-Fax+39.02.30377.248
info.efll@ceresioinvestors.com; eurofinleading@legalmail.it
Siti internet:www.ceresioinvestors.com/eurofinleading

c) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.000.000 (un milione/00) ed è costituito da n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

d) AUTORIZZAZIONI e ALBO SPECIALE ex ART. 106 TUB

La Società è stata autorizzata, con decreto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 29/01/1988, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

In data 18/01/2017, con provvedimento della Banca d'Italia, la Società è stata iscritta al n. 20 nella sezione separata dell'Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario.

e) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON INDICAZIONE PER CIASCUNO DEI MEMBRI DELLA CARICA RICOPERTA, DELL'EVENTUALE APPARTENENZA AL COMITATO ESECUTIVO, NONCHÉ DELLE DELEGHE EVENTUALMENTE RICEVUTE.

- Presidente Carlo Maurizio SOLARO DEL BORGO
- Consigliere Davide CUCCHIANI
- Consigliere Giacomo FOGLIA
- Consigliere Stefano PREMOLI TROVATI

Lo Statuto non prevede la presenza di un Comitato Esecutivo.

f) COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

- Presidente Franco FONDI
- Sindaco effettivo Francesco FRESCHI
- Sindaco effettivo Marco LORI
- Sindaco supplente Marco De Magistris
- Sindaco supplente Guido Fiori

g) CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 BIS DEL CODICE CIVILE

- PricewaterhouseCoopers S.p.A.

h) CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della società in data 23/10/2017 ha approvato l'aggiornamento del codice interno di comportamento che si applica agli Amministratori, ai membri del Collegio Sindacale ed a tutti i Dipendenti e Collaboratori.

i) ELENCO DEI SOCI

Soci	n. azioni	% di possesso
CERESIO SIM S.p.A. Socio Unico CF/P.IVA: 04456340969 Via P. Tamburini, 13-20123 Milano	1.000.000	100%

La società è assoggettata alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio SA di Lugano (Svizzera).

j) INDICAZIONE DELLE SOCIETÀ AVENTI CON LA FIDUCIARIA I RAPPORTI DI CUI ALL'ART.2 DECRETO LEGGE N. 233/1986, CONVERTITO CON LA LEGGE N. 430/1986

La società appartiene al Gruppo Banca del Ceresio.

k) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

La società esercita l'attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939.

l) NORME REGOLANTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della legge 23 novembre 1939, n. 1966; del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, del Decreto del Presidente della Repubblica 18

aprile 1994, n. 361, e del relativo decreto di attuazione nonché dal D.M. 16 gennaio 1995 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

m) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- Revisione Interna: Manfredi MINUTO
- Antiriciclaggio: Andrea NOBILE
- Compliance e Gestione del Rischio: Daniela VECCHIO

n) DIREZIONE

- Direttore Generale: Giuseppe VENERUS
- Direttore Amministrativo: Vittorio CASATI

o) ALTRE INFORMAZIONI

- Unica sede: Milano, Via P. Tamburini, 13
- Lingue: Italiano, Inglese

p) RECLAMI - Modalità e tempi di trattazione

La Eurofinleading Fiduciaria ha adottato procedure idonee ad assicurare la sollecita trattazione dei reclami presentati dalla clientela.

I reclami devono essere inviati alla Società per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 (sessanta) giorni dal momento nel quale il Cliente ritiene di poter inoltrare un reclamo ai sensi della normativa vigente.

I reclami sono tempestivamente portati all'attenzione del responsabile dell'ufficio competente all'interno della Fiduciaria.

La Fiduciaria definirà il reclamo quanto prima e, in ogni caso, ove possibile, entro **90** (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo da parte della stessa.

Tutte le comunicazioni effettuate dalla Società al Cliente in relazione alla definizione del reclamo sono dalla stessa effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso la pec.

Il Consiglio di Amministrazione della Fiduciaria ha deciso di assegnare il trattamento dei reclami, ai sensi dell'art. 17 della Regolamentazione Congiunta Consob e Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6,2bis del TUF emanata il 29/10/2007, alla funzione di Conformità alle norme.

La documentazione contrattuale è prodotta in lingua italiana (versione di riferimento legale) e inglese.

Milano, 01 Marzo 2020



*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Maurizio Solaro del Borgo)*